

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

## **Proposta della IV Commissione permanente**

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

*(Seduta del 4 aprile 2019)*

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI

Relatore di minoranza: MARZIA MALAIGIA

-----

**sulla proposta di legge n. 136**

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Marconi

*presentata in data 28 aprile 2017*

-----

**CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE**

-----

**Testo proposto****Art. 1**  
(Finalità)

1. Questa legge detta i criteri e disciplina le modalità per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione.

**Art. 2**  
(Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, nonché gli animali certificati CITES, molti dei quali d'affezione essi stessi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è possibile a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

**Art. 3**  
(Autorizzazione e realizzazione)

1. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità comunale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere concessa secondo procedure definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La realizzazione può essere effettuata sia dagli enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.

**Art. 4**  
(Localizzazione)

1. L'individuazione dell'area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere preceduta da uno studio tecnico della località prescelta con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell'area, natura fisico-chimica del terreno, vincoli

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

1. Questa legge detta i criteri e disciplina le modalità per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, **nel rispetto della normativa europea e statale vigente.**

**Art. 2**  
(Destinatari)

1. **Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essi destinate sono quelli d'affezione mantenuti per compagnia senza fini produttivi o alimentari.**

~~2. Il beneficio di cui al comma 1~~ **La sepoltura nelle aree di cui al comma 1** è possibile a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.

**Art. 3**  
(Autorizzazione, localizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione)

1. **I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM.**

2. **I comuni, singoli o associati, individuano l'area per la realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1, la quale deve essere delimitata da apposita recinzione, al di fuori dei centri abitati. Il regolamento previsto all'articolo 9 definisce, in particolare, i requisiti tecnici ed urbanistici, nonché le modalità operative e procedurali.**

3. **I cimiteri di cui al comma 1 possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici e privati.**

**Art. 4**  
(Localizzazione)

*Soppresso*

paesaggistici, profondità e direzione della falda idrica.

2. La relazione tecnico sanitaria che accompagna l'individuazione dell'area deve contenere la descrizione dell'area stessa, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio.

3. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

#### **Art. 5**

*(Inumazione spoglie)*

1. Le spoglie di animali di cui all'articolo 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

2. Le spoglie di cui al comma 1 vanno inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20x20.

#### **Art. 6**

*(Registro delle sepolture)*

1. Il gestore del cimitero degli animali d'affezione è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e altri dati morfologici, oltre che le generalità del proprietario, la data di accettazione, il punto di inumazione, la data di sepoltura, gli estremi delle certificazioni veterinarie acquisite ed il codice progressivo di identificazione.

2. Ogni anno devono essere inviate due copie del registro di cui al comma 1, una al Comune e l'altra all'ASUR territorialmente competenti.

#### **Art. 7**

*(Riserva)*

1. Queste norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

#### **Art. 5**

*(Inumazione delle spoglie di animali)*

**1. Le spoglie di animali indicati al comma 1 dell'articolo 2 possono essere inumate nelle aree cimiteriali previste al comma 2 dell'articolo 3.**

2. Le spoglie di cui al comma 1 vanno inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie, con la possibilità di posa a terra di una targa **che non riporti riferimenti a simboli o contenuti religiosi.** ~~lapidea di dimensioni massime di cm. 20x20~~

**2 bis. Le spoglie di animali di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere inumate anche in siti diversi dalle aree cimiteriali previste al comma 1, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.**

#### **Art. 6**

*(Registro delle sepolture)*

*Soppresso*

#### **Art. 7**

*(Riserva)*

*Soppresso*

**Art. 8**

*(Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)*

1. Il Comune o il gestore della struttura possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle associazioni.

2. Il Comune regola, con protocollo d'intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta.

**Art. 9**

*(Norme di attuazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge sono definite con regolamento della Giunta regionale le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono, tra l'altro, indicati, i compiti del soggetto gestore della struttura, le modalità di trasporto degli animali sino al cimitero stesso, le caratteristiche strutturali e funzionali del cimitero e i sistemi di seppellimento e di incenerimento, quest'ultimo laddove fattibile.

3. Quanto previsto all'articolo 13 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3) è recepito nel regolamento di cui ai commi 1 e 2.

**Art. 8**

*(Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)*

**1. I soggetti pubblici e privati che gestiscono i cimiteri per animali d'affezione possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo esclusivamente gratuito e volontario, di personale messo a disposizione dalle organizzazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali.**

**Art. 9**

*(Regolamento di attuazione)*

**1. La Giunta regionale definisce con regolamento, previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità attuative di questa legge. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità tecniche ed operative per la tenuta del registro delle sepolture e le modalità di trasporto delle spoglie di animali di cui al comma 1 dell'articolo 2.**

**Art. 9 bis**

*(Sanzioni amministrative)*

**1. Fatta salva, in particolare, la disciplina delle sanzioni in materia di igiene e sanità pubblica, polizia veterinaria, urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro e ambiente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:**

- a) da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 a chi gestisce i cimiteri di animali d'affezione senza l'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 3;
- b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 a chi non provvede alla tenuta del registro delle sepolture di cui al comma 1 dell'articolo 9;
- c) da euro 100,00 a 600,00 a chi non è in possesso del certificato veterinario di cui al comma 2 bis dell'articolo 5.

**2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge è di competenza**

**Art. 10**  
(Abrogazione)

1. L'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è abrogato.

**Art. 11**  
(Norma di salvaguardia)

1. Sino all'approvazione definitiva del regolamento regionale di cui all'articolo 9, sono fatte salve le norme di cui all'articolo 13 del r.r. 3/2009.

**Art. 12**  
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

del Comune nel quale è stata accertata la violazione.

**Art. 9 ter**  
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali).

2. Il regolamento di cui all'articolo 9 è approvato, previo parere della Commissione assembleare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

**Art. 10**  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 10 della l.r. 3/2005;
- b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/2005;
- c) l'articolo 13 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3).

**Art. 11**  
(Norma di salvaguardia)

Soppresso

**Art. 12**  
(Invarianza finanziaria)

Identico